Sentenza del 13/12/2019 n. 32852 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 1219/03/2015 depositata il 12 novembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l'appello proposto dal Centro Assistenza Doganale (CAD) 2005 Europa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 149/2012 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia che aveva rigettato il ricorso proposto dal CAD avverso diversi atti di irrogazione di sanzione (n. 31243; 31258; 31267; 31274; 31281; 31290; 31293; 31297; 31305; 31311; 31412 del 16/9/2011) correlati ad altrettanti avvisi di rettifica di accertamento - impugnati in altri giudizi - con i quali l'Ufficio aveva recuperato maggiori diritti doganali nei confronti del suddetto, nella qualità di titolare della procedura di domiciliazione e rappresentante indiretto, in relazione ad operazioni - risalenti al 2008/2009 - di importazione "a dazio ridotto" da parte della PA. F.I. s.r.l. di gamberetti congelati dagli Emirati Arabi Uniti, i cui certificati di origine preferenziale FORM A allegati alle bollette doganali, a seguito di indagine dell'OLAF, erano risultati falsi stante l'accertata provenienza della merce dall'India.

2. La CTR in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) non vi era alcuna legittimazione passiva del CAD 2005 Europa s.r.l., essendo rimasto estraneo alla condotta materiale eventualmente ascrivibile all'importatore e non potendo rispondere per eventuali documenti emessi al di fuori della propria competenza e possibilità di controllo; 2) il CAD, mero "copiatore" di dati dai documenti commerciali relativi alla merce oggetto della dichiarazione doganale, non poteva rispondere - se non ad ipotizzare una responsabilità oggettiva - per errori percepibili solo a seguito di complessi accertamenti tributari o giudiziari; 3) una tale responsabilità di tipo "oggettivo" non poteva essere giustificata neanche dalla procedura di domiciliazione o dall'istituto della rappresentanza indiretta ex artt. 76, 201 CDC, 38 TULD e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 12.

3. Avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste, con controricorso, il CAD 2005 Europa s.r.l..

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle dogane denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 2913 del 1992 (C.D.C.), art. 201, comma 3 e art. 202, della L. n. 213 del 2000, art. 8 e art. 2, commi 6 e 7, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 11, per avere la CTR escluso erroneamente la responsabilità solidale del CAD,

in quanto "estraneo alla condotta materiale eventualmente ascrivibile all'importatore", ancorchè il CAD avesse agito in rappresentanza indiretta, in quanto titolare della procedura di domiciliazione, assumendo la veste di dichiarante in dogana e, comunque, di partecipe alla attività di irregolare introduzione della merce, con conseguente responsabilità anche sul piano sanzionatorio.

2. Preliminarmente, questo Collegio rileva l'inammissibilità - peraltro, eccepita nel controricorso - del ricorso per tardività della notifica.

3. Questa Corte, a sezioni unite, già con la sentenza n. 17352 del 2009, ripercorrendo le posizioni emerse progressivamente nella giurisprudenza negli anni precedenti, aveva affermato esplicitamente il principio secondo il quale "In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie".

Sul concetto di "termine ragionevolmente contenuto" entro il quale dovesse essere ripresa la procedura notificatoria, sono nuovamente intervenute, con un recente arresto, le Sezioni Unite (n. 14594 del 2016), secondo le quali "In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa".

L'attività del richiedente, quindi, da "onere" passa a "dovere", così chiarendo definitivamente il contenuto dei compiti del notificante; inoltre viene quantificato il termine "ragionevolmente contenuto", che viene determinato - in una prospettiva ordinaria (tenuto conto che, in fondo, si tratta di rinnovare una sola delle attività per le quali il termine complessivo è riconosciuto) - nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni. E' conservata invero, nè poteva essere diversamente, la facoltà per l'interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato (Cass. n. 5974 del 2017; da ultimo, Cass. n. 19359 del 2018).

Nella concreta vicenda, a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 12 novembre 2015 - con conseguente scadenza del termine semestrale (essendo stato il giudizio in primo grado instaurato il 21 novembre 2011, e dunque successivamente al 4 luglio 2009, ai sensi della L. n. 69 del 2009, ex art. 46, comma 17 ed ex art. 58, comma 1) per la notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., comma 1, (nel testo vigente ratione temporis) alla data del 12 maggio

2016 risulta dagli atti: a) che il ricorso per cassazione era stato inoltrato tempestivamente per la notifica, in data 27 aprile 2016, al CAD 2005 E. s.r.l., rapp.to e difeso "dagli avv.ti E.C. e E.A. con domicilio eletto presso il loro studio in Piazza XXX, Genova, mediante spedizione di copia conforme a mezzo del servizio postale; b) che il plico non era stato ivi consegnato in quanto il destinatario era risultato irreperibile a tale indirizzo, come attestato in data 29 aprile 2016 dall'agente postale; c) che l'Agenzia delle dogane aveva ripreso il processo notificatorio con spedizione, a mezzo posta, del ricorso, in data 26 agosto 2016, al CAD 2005 E. s.r.l., rapp.to e difeso "dagli avv.ti E.C. e E.A." con domicilio eletto presso il loro studio in Via XXXXX, Genova; d) che il plico era stato ricevuto dal CAD in data 30 agosto 2016 presso lo studio dei suoi difensori.

Il mancato esito positivo del primo tentativo di notifica, dunque, non è dipeso da una causa imputabile alla parte richiedente, la quale, tuttavia, non ha dimostrato di avere riattivato la procedura notificatoria entro il trentesimo giorno dalla conoscenza - che costituisce circostanza pur sempre a carico probatorio del notificante e che, dunque, in mancanza di diversa prova deve farsi coincidere con la data del 29 aprile 2016 di attestata irreperibilità del destinatario - dell'esito negativo del primo tentativo di notifica.

In mancanza di prova da parte dell'Ufficio di circostanze eccezionali, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, stante la spedizione, a mezzo posta, del ricorso, in data 26 agosto 2016, oltre il termine semestrale per la proposizione dello stesso ai sensi dell'art. 327 c.p.c..

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività della notifica.

In considerazione del consolidamento giurisprudenziale in materia dopo la proposizione del ricorso per cassazione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi

- Giurisprudenza